

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE

TRA

il Comune di Susa, con sede legale in Susa, Via Palazzo di Città n. 39, C.F. 86501110018, nella persona della dott.ssa Paola Perotto, la quale interviene a stipulare nella sua qualità di Responsabile Area Finanziaria del Comune, nel cui nome e interesse agisce

E

L'Avv. Edoardo Culasso (di seguito Avvocato), P.IVA 08227610014 dello Studio Legale Avv. Edoardo Culasso, con sede legale in Corso Quintino Sella 56, 10131 Torino,

VISTI:

- La deliberazione di G.C. n. 105 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale:
 - è stata disposta la costituzione in giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per resistere al ricorso in appello presentato dal Sig. Mannarino Francesco avverso avviso di accertamento IMU prot. n. 0012149/2024 ad oggetto *Provvedimento di accertamento in rettifica. Liquidazione ed irrogazione delle Sanzioni n.57 del 03/10/2024. Anno Imposta 2019*, come dettagliato nella deliberazione citata;
 - è stato demandato al Responsabile competente, l'affidamento dell'incarico allo Studio Legale Avv. Edoardo Culasso, con sede legale in Corso Quintino Sella 56, 10131 Torino, per la costituzione in giudizio e la rappresentanza legale dell'Ente;
- la Determinazione del Responsabile n. 355 del 23.12.2024 con la quale è stato affidato l'incarico allo Studio Legale Avv. Edoardo Culasso, con sede legale in Corso Quintino Sella 56, 10131 Torino – nella persona dell'Avv. Edoardo Culasso (di seguito Avvocato), P.IVA 08227610014, per la costituzione in giudizio e difesa del Comune di Susa nel giudizio di cui sopra per un totale fattura di € 509,23 (€ 349,00 compenso - € 52,35 spese generali pari al 15% su compenso) oltre a iva al 22% per € 91,83 e Cap al 4% per € 16,05 come per legge, in applicazione dei criteri tariffari ex DM 147/2022;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" ed il D.M. di aggiornamento 147/2022;
- la Legge 21/04/2023 n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";
- gli artt. 2230 e seguenti del C.C. che disciplinano il contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- il Dlgs n. 16572001 e il Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca nonché di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione comunale" approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 11.03.2009;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. L'incarico concerne le attività giudiziali volte alla difesa nel giudizio indicato in precedenza e qui richiamato e la facoltà di nominare i legali domiciliatari nelle sedi giudiziarie competenti.
2. L'incarico comprende, oltre alla rappresentanza tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alle questioni dedotte in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire nei giudizi, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione dei giudizi, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. L'Avvocato si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto nei giudizi. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il

massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3).

5. Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avvocato tutto il materiale e i dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

6. La misura dell'onorario è calcolata presuntivamente in Euro € **509,23** comprensivi di iva 22%, cassa e contributo unificato.

Qualora l'andamento del giudizio richieda attività di rappresentanza assistenza e difesa da parte dell'Avvocato incaricato, tali da scostarsi significativamente da quanto oggi presumibile, lo stesso si impegna a informare tempestivamente e previamente il Comune in merito ed a proseguire l'attività solo a seguito di comunicazione dell'Unione in merito all'assunzione dell'impegno di spesa integrativo.

7. Il limite di spesa predetto è riferito solamente alla parte del compenso a carico del Comune, eventuali onorari e spese poste eventualmente a carico della controparte soccombente non rilevano a tal fine.

8. . Ai fini della presentazione della parcella si intende in ogni caso esaurito l'incarico alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il secondo grado di giudizio.

9. L'Avvocato potrà richiedere acconti fino all'ammontare del 70% della somma indicata al punto 6, che sarà computata in detrazione all'atto della definitiva liquidazione.

10. Per poter procedere alla liquidazione della parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura elettronica valida ai fini fiscali.

11. Per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'Avvocato potrà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, che può essere liberamente scelto dallo stesso. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per gli incaricati principali, i quali rimangono unici responsabili nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

12. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'Avvocato nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 6).

13. L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino al momento espletata avuto anche riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

14. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15. Il Comune, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, informa l'Avvocato – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SUSÀ
Il responsabile dell'area Finanziaria
Dott.ssa Paola Perotto
(firmato digitalmente)


Paola Perotto
07.01.2025
14:58:04
GMT+02:00

L'AVVOCATO
Edoardo Culasso
(firmato digitalmente)


CULASSO
EDOARDO
Avvocato
07.01.2025
10:09:14
GMT+02:00